



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo;

VISTO, in particolare, l'articolo 34 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con successivo decreto, provvederà a disciplinare le modalità di concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel comma 2 dello stesso articolo, in conformità alle disposizioni che saranno, nel frattempo, adottate dalla Commissione europea;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento e l'integrazione dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal regolamento n. 651/2014, valide per il periodo programmazione 2014 - 2020;

CONSIDERATO che il CIPE, con deliberazione del 20 febbraio 2015 attualmente in corso di perfezionamento, ha destinato un importo di 250 milioni di euro per il finanziamento dei Contratti di sviluppo a valere sulle risorse nazionali del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 nel rispetto del vincolo di ripartizione territoriale vigente (80% mezzogiorno e 20% regioni del Centro-Nord);

CONSIDERATO che alle suddette risorse si potranno aggiungere le economie derivanti dalle precedenti assegnazioni effettuate in favore dei Contratti di sviluppo nonché le risorse derivanti dalla programmazione comunitaria e nazionale per il periodo 2014-2020;

CONSIDERATO che la suddetta normativa individua quale soggetto gestore dello strumento agevolativo l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia;



CONSIDERATO che l'articolo 9, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 demanda ad un apposito decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese la fissazione della data di apertura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 36 del medesimo decreto stabilisce che, in ottemperanza all'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 ed all'articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel citato decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese sarà riportato l'elenco degli oneri informativi gravanti sulle imprese,

DECRETA

Articolo unico

(apertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni)

1. A partire dalle ore 12.00 del giorno 10 giugno 2015 sarà possibile presentare domanda di agevolazioni a valere sul Contratto di sviluppo, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014.
2. Le domande di agevolazioni dovranno essere presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità ed i modelli indicati nell'apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell'Agenzia medesima (www.invitalia.it).
3. Nell'allegato n. 1 al presente decreto è riportato l'elenco degli oneri informativi gravanti sulle imprese previsti decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2015

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Sappino)

Firmato Sappino



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Elenco degli oneri informativi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014

ONERI INTRODOTTI (*)

1) Domanda di agevolazione			
Riferimento normativo interno	Articolo 9, comma 1		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Che cosa cambia per l'impresa

La domanda di agevolazione deve essere inviata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia con le modalità e secondo lo schema reso disponibile dall'Agenzia medesima nella sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del proprio sito internet www.invitalia.it.

In particolare, alla domanda di agevolazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) proposta di contratto di sviluppo, completa degli allegati in essa richiamati;
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento;
- 3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla determinazione della dimensione aziendale.

Le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno 10 giugno 2015.

2) Adempimenti relativi alla fase di negoziazione e concessione			
Riferimento normativo interno	Articolo 9, comma 7		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Trattandosi di un nuovo intervento non si tratta tecnicamente di “oneri introdotti”, bensì degli oneri informativi normalmente previsti per l'accesso ad agevolazioni in favore delle imprese.

Che cosa cambia per l'impresa

Qualora l'Agenzia, nel corso delle attività istruttorie di cui all'articolo 9, commi 4 e 6 del decreto, ritenga necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, può richiederli, per una sola volta durante lo svolgimento dell'attività istruttoria, all'impresa, mediante comunicazione scritta.

L'Agenzia assegna un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a 30 giorni.

Nel caso in cui l'impresa non presenti la documentazione richiesta entro il predetto termine, la domanda di agevolazione decade.

3) Sottoscrizione della determinazione di approvazione del programma di sviluppo

Riferimento normativo interno	Articolo 9, comma 9		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

L'impresa deve restituire la determinazione di approvazione del programma di sviluppo, debitamente sottoscritta per accettazione, entro 30 giorni dalla sua ricezione, pena la decadenza dalle agevolazioni.

4) Trasmissione della documentazione a cui è subordinata la validità e l'efficacia della determinazione di approvazione del programma di sviluppo

Riferimento normativo interno	Articolo 9, comma 8		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

L'impresa, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di sottoscrizione della determinazione di approvazione del programma di sviluppo (prorogabile di ulteriori 120 giorni a fronte di motivata richiesta), deve esibire la documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie per la realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni, qualora non già fornita.

Decorso tale termine l'impresa decade dalle agevolazioni e l'Agenzia provvede ad annullare la determinazione di concessione delle agevolazioni.

5) Trasmissione della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di finanziamento			
Riferimento normativo interno	Articolo 9, comma 10		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

L'impresa deve trasmettere all'Agenzia la documentazione richiesta dall'Agenzia stessa per la definizione del contratto di finanziamento, che deve essere sottoscritto entro 30 giorni dalla data della ricezione della documentazione a cui è subordinata la validità e l'efficacia della determinazione di concessione delle agevolazioni.

6) Adempimenti relativi all'erogazione delle agevolazioni			
Riferimento normativo interno	Articolo 11, comma 7		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

La prima richiesta del contributo in conto impianti e del contributo alla spesa può avvenire, su richiesta dell'Impresa, anche in anticipazione, nel limite del 30% del contributo concesso, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

L'erogazione delle agevolazioni è effettuata sulla base delle modalità previste nell'articolo 11 del decreto ed indicate nella determinazione di concessione delle agevolazioni e nell'eventuale contratto di finanziamento. Lo schema in base al quale deve essere redatta la richiesta di erogazione e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dall'Agenzia sulla base delle indicazioni del Ministero.

Qualora l'Agenzia ritenga necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, può richiederli, per una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, all'impresa, mediante comunicazione scritta.

L'Agenzia assegna un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a 30 giorni.

7) Adempimenti relativi all'ultimo stato avanzamento lavori			
Riferimento normativo interno	Articolo 11, comma 7		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Che cosa cambia per l'impresa
L'impresa deve trasmettere la documentazione relativa all'ultimo stato avanzamento lavori entro novanta giorni dall'ultimazione del progetto.

8) Variazioni riguardanti i soggetti beneficiari o il programma di sviluppo			
Riferimento normativo interno	Articolo 12, comma 1		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Che cosa cambia per l'impresa
L'impresa deve preventivamente comunicare all'Agenzia, con adeguata motivazione, eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti il programma di sviluppo.

9) Facilitazione dei controlli disposti dal Ministero dello sviluppo economico o dall'Agenzia			
Riferimento normativo interno	Articolo 19, comma 1, lettera l) – Articolo 26, comma 1, lettera h) - Articolo 33, comma 1, lettera l)		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Che cosa cambia per l'impresa
In ogni fase del procedimento l'impresa consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, disposti dal Ministero o dall'Agenzia, finalizzati a verificare la realizzazione del progetto di investimento ed il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento.